

TI_GERICHTE 38.2018.26 vom 3. Oktober 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-10-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.26

FR: TI_GERICHTE 38.2018.26 du 3 octobre 2018

IT: TI_GERICHTE 38.2018.26 del 3 ottobre 2018

Erwägungen

E. 2

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 3

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l' articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

E. 4

I servizi competenti collaborano con gli organi dell' assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi." All'art. 59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 7 pag. 178 segg.; STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02, consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). 2.3. Inoltre ai sensi dell'art. 59d cpv. 1 LADI le persone che non adempiono il periodo di contribuzione, non ne sono state esonerate e non hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione possono far valere, entro un periodo di due anni e per 260 giorni al massimo, le prestazioni di cui all'articolo 59 c bis capoverso 3 (" L' assicurazione rimborsa ai partecipanti le spese comprovate e necessarie per la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.") se in base a una decisione del servizio competente partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione allo scopo di esercitare un'attività lucrativa dipendente (cfr. STF C 290/06 del 14 agosto 2007 consid. 3.4.). Riguardo all'art. 59d LADI, in dottrina, B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 466 e 467 ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) 2 Aucune indemnité

journalière n'est versée durant la participation à une mesure au sens de l'art. 59 d LACI. (...). Pour pouvoir bénéficier des prestations selon l'art. 59d LACI, il faut être soumis au système suisse de protection contre le chômage, être domicilié en Suisse, être totalement ou partiellement au chômage et être apte au placement. Les conditions habituelles d'octroi d'une mesure de marché de travail doivent au surplus être réunies, à savoir en particulier l'indication du marché du travail et l'amélioration de l'aptitude au placement (ou plus précisément l'augmentation des chances de conclure un contrat de travail). L'art. 59d LACI ne constitue probablement pas une prestation de chômage de sorte quelle n'entre vraisemblablement pas dans le champ d'application matériel des règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale (...)." 2.4. La Prassi LADI PML emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), in relazione alle condizioni di partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l'art. 59d LADI, ai p.ti A53-A55 del gennaio 2014 e tuttora validi prevede: " A53 Secondo la giurisprudenza costante del TFA, le prestazioni dell'AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l'adozione di simili provvedimenti. L'AD non può pertanto versare prestazioni finanziarie se l'assicurato è difficilmente collocabile non per ragioni inerenti al mercato del lavoro bensì per motivi di salute (DLA 1985 n. 22). Dall'art. 59d cpv. 1 LADI risulta inoltre che le persone che hanno beneficiato di un PML devono in seguito essere in grado di esercitare un'attività lucrativa dipendente. Ciò significa che, dopo aver partecipato a un provvedimento, deve esservi un miglioramento concreto dell'idoneità al collocamento. A54 Per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro, è indispensabile che queste persone, come qualsiasi altra persona in cerca d'impiego, siano iscritte alla disoccupazione e seguano le istruzioni dell'URC. Esse hanno inoltre diritto alle offerte di consulenza e di sostegno fornite dai consulenti URC. A55 Se il termine quadro per la riscossione della prestazione è scaduto e se non è possibile concedere all'assicurato un nuovo diritto alle prestazioni dell'AD, per due anni dalla fine del termine quadro l'assicurato non potrà far valere l'art. 59 d LADI per ottenere un PML (art. 82 OADI)." (La sottolineatura è del redattore) Inoltre la Prassi LADI PML ai p.ti B2-B4, concernenti le restrizioni per gli assicurati stranieri, enuncia: " B2 Le condizioni stabilite all'art. 59 cpv. 2 LADI si applicano a tutti gli assicurati senza distinzione di nazionalità. Per quanto riguarda l'assegnazione di assicurati stranieri a un PML o l'autorizzazione a parteciparvi si applicano alcune restrizioni. Queste restrizioni derivano dal tipo di permesso di cui beneficia l'assicurato. Non tutti i permessi conferiscono al titolare il pieno diritto di esercitare un'attività lucrativa in qualunque settore. Un provvedimento di riqualificazione in un settore precluso allo straniero non ne migliorerebbe quindi l'idoneità al collocamento. B3 La partecipazione a un PML è aperta agli assicurati stranieri non ancora titolari di un permesso di lavoro, poiché tale attività non corrisponde a un rapporto di lavoro. Se, tuttavia, esiste la forte probabilità che il permesso di lavoro sia rifiutato, tali assicurati non hanno diritto ai PML. B4 Secondo la giurisprudenza del TFA, non spetta all'AD aiutare gli stranieri a migliorare la loro situazione professionale né ad accedere nel Paese di domicilio a un impiego corrispondente alla loro formazione professionale. Di conseguenza, queste persone non possono ottenere prestazioni dell'AD per il semplice fatto di aver seguito nel loro Paese d'origine una formazione che li renda idonei a esercitare un'attività più qualificata. Va inoltre rammentata, a tal proposito, la giurisprudenza del TFA, secondo cui l'indicazione del mercato del lavoro non è data se l'impossibilità di collocare un assicurato è dovuta unicamente al fatto che egli possiede un

diploma professionale conseguito all'estero (tra l'altro, DLA 1988 n.4). Per questo motivo sono determinanti unicamente le esperienze professionali acquisite in Svizzera. Il reinserimento nella professione originaria rappresenta, sul mercato del lavoro svizzero, un miglioramento della situazione professionale e non è pertanto di competenza dell'assicurazione contro la disoccupazione." Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.5. Nella presente evenienza questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene che il modo di procedere dell'URC, che non ha dato seguito alla domanda di essere inserita in un provvedimento inerente al mercato del lavoro formulata, peraltro in modo generico, da RI 1 il 10 luglio 2017 (cfr. doc. A3), debba essere tutelato. Al riguardo è utile dapprima rilevare che secondo la giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali siano i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.1 del 26 aprile 2017 consid. 2.8.; STCA 38.2016.47 del 20 marzo 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.34 del 7 settembre 2015 consid. 2.5.; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). Inoltre va ribadito che la Prassi LADI PML, relativa alle condizioni di partecipazione a un PML secondo l'art. 59d LADI (cfr. consid. 2.3.), applicabile alla ricorrente (cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.5.; consid. 1.6.) al p.to A54 enuncia che per poter verificare se tali condizioni sono adempiute e se il collocamento è difficile per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. art. 59 cpv. 2 LADI; consid. 2.2.), è indispensabile che la persona in cerca d'impiego sia iscritta alla disoccupazione e segua le istruzioni dell'URC (cfr. consid. 2.4.). Dalle carte processuali risulta, per contro, che l'insorgente dal mese di dicembre 2017 ha sospeso, di propria iniziativa, i colloqui personali presso l'URC (cfr. doc. IV p.to 7), non consentendo di conseguenza all'amministrazione di, in ogni caso, accertare concretamente se i presupposti per assegnarle un PML erano o meno ossequiati. In proposito giova osservare che, oltre all'amministrazione (cfr. doc. A1; IV p.to 7), anche il TCA, nel decreto 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2. e nel decreto 38.2018.26 del 26 aprile 2018 consid. 2.1. concernenti la ricorrente, in relazione alla domanda di quest'ultima di essere sospesa dai propri obblighi di disoccupata, ha espressamente indicato che l'assicurato deve, pendente un ricorso e in attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la disoccupazione. Infine questa Corte evidenzia che l'insorgente stessa, di nazionalità italiana (cfr. doc. 8), ha dichiarato che le è stato revocato il permesso di dimora B UE/AELS (cfr. doc. I pag. 26; doc. 9). Anche per questo motivo (cfr. consid. 2.4.), quindi, il rifiuto dell'URC di dare seguito alla richiesta generica dell'insorgente di essere inserita in un provvedimento inerente al mercato del lavoro non presta il fianco ad alcuna critica. Occorre del resto possedere un valido permesso per lavorare in Svizzera pure per beneficiare dell'assegnazione di una delle misure contemplate nella Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), a cui RI 1 ha fatto riferimento nel ricorso (cfr. doc. I). A titolo abbondanziale circa la domanda ricorsuale, formulata in via subordinata, di chiedere all'URC una descrizione dettagliata di tutte le misure che sono state adottate a favore della ricorrente, il TCA si limita a rilevare che da una lettera del 7 dicembre 2017 della Sezione del lavoro all'insorgente, allegata alla

risposta di causa (cfr. doc. doc. IV all. 4), emerge un chiaro elenco delle attività svolte dall'URC nei confronti della stessa, che risultano peraltro registrate nel sistema di gestione a livello federale COLSTA (cfr. doc IV p.to 5), e meglio: " (...) lei è stata regolarmente ricevuta dalla consulente del personale (8 colloqui tra il mese di gennaio e settembre 2017), le sono state assegnate diverse posizioni vacanti attinenti al profilo professionale da lei annunciato (12 segnalazioni tra il mese di febbraio e ottobre 2017), le è stata assegnata una misura di formazione (corso Tecniche Ricerche Impiego assegnato il 27 febbraio 2017), è stata esaminata e trattata la sua richiesta di frequentazione di un corso di lingue (tedesco A1; domanda di consenso del 18 agosto 2017, respinta con decisione del 22 agosto 2017, confermata con decisione su opposizione del 3 novembre 2017) ed è stata ricevuta personalmente dal funzionario dirigente responsabile dell'URC di _____ (4 agosto 2017). (...)" (Doc. 4) 2.6. Da quel che precede discende che la decisione su opposizione del 13 marzo 2018 impugnata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.